

COMUNE DI ARTOGNE

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 del 07/12/2024

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute alla data del 31.12.2023”.

Il giorno 7 dicembre 2024, presso il proprio studio in Mantova viale Europa n. 27, si è riunito l’Organo di revisione del Comune di Artogne (BS), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.09.2024, per esaminare la proposta di cui all’oggetto.

Il Revisore,

ricevuto

in data 07.11.2024:

- la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione alla data del 31.12.2023”;
- la Ricognizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 175/2016 contenente il Piano/Relazione di razionalizzazione delle società partecipate con le Schede di rilevazione per la Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20, c. 1, TUSP);

Visti

- ✓ L’articolo 239, comma 1 lett. a), comma 1 lett. b) numero 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- ✓ il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate) così come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 100/2017;
- ✓ il D.Lgs. n. 201/2022;
- ✓ lo Statuto dell’Ente;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;
- ✓ La delibera del Consiglio comunale n. 11 del 05.06.2017 avente ad oggetto “Ricognizione straordinaria società partecipate” e successivi aggiornamenti;
- ✓ la deliberazione di C.C. n. 38 del 11.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- ✓ la deliberazione di C.C. n. 45 del 28.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione per il

triennio 2024/2026;

Richiamato in particolare l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n. 3) che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Esaminata la proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31-12-2023";

Esaminati gli allegati alla proposta deliberativa, Relazione tecnica, elenco partecipazioni e schede tecniche;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) *non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;*

3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;*

b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, pertanto entro il 31/12/2023 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022;

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

Preso atto che il Comune di Artogne con delibera del C.C. n. 11 del 05.06.2017 ha effettuato la Ricognizione delle partecipazioni possedute e la Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100, alla data del 31.12.2016. Con deliberazione del C.C. n. 46 del 19.12.2019 è stata approvata la Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente con riferimento alla situazione in essere al 31.12.2018, revisionata per l'anno 2019 con successiva deliberazione del C.C. n. 40 del 30.12.2020, revisionata per l'anno 2020 con successiva deliberazione del C.C. n. 46 del 10.12.2021, revisionata per l'anno 2021 con successiva deliberazione del C.C. n. 40 del 28.12.2022 e revisionata per l'anno 2022 con successiva deliberazione del C.C. n. 40 del 28.12.2023;

Rilevato che la Relazione Tecnica alla revisione annuale delle partecipazioni citata fornisce i risultati conseguiti fino al 31.12.2023 dell'attuazione del piano di razionalizzazione periodica approvato nel 2023 ed elenca le partecipazioni detenute e le motivazioni che giustificano il loro mantenimento o la loro dismissione e che possono riassumersi nella seguente tabella:

Ragione Sociale	Tipologia partecipazione	Quota percentuale di partecipazione detenuta dal Comune	Mantenimento - Relazione rispetto al Comune
Valle Camonica Servizi srl	Diretta e indiretta	0,5910% 2,6041%	Si - produzione servizio int. gen.
Valle Camonica Servizi Vendite spa	Indiretta	3,1951%	Si - produzione servizio int. gen.
Blu reti gas	Indiretta	3,1951%	Si - produzione servizio int. gen.
Servizi Idrici Valle Camonica srl	Diretta	1,662%	Si - produzione servizio int. gen.

Preso atto:

-che dalla proposta di delibera in oggetto risultano partecipazioni societarie dirette nelle società Valle Camonica Servizi srl e Servizi Idrici Valle Camonica srl, per le quali, svolgendo le stesse servizi di interesse generale, non ricorrono le condizioni normative che impongono la razionalizzazione nei modi e nei termini indicati nelle apposite partizioni;

-che dalla proposta di delibera in oggetto risultano partecipazioni societarie indirette nelle società Valle Camonica Servizi Vendite spa e Blu reti gas per le quali, svolgendo le stesse servizi di interesse generale, non ricorrono le condizioni normative che impongono la razionalizzazione nei modi e nei termini indicati nelle apposite partizioni;

-che non sono previste attività di razionalizzazione rispetto ai soggetti in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette o indirette;

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera di C.C. è apposto il parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

esaminate

I. le considerazioni specifiche in merito a:

- a. requisiti previsti dal Testo Unico Società Partecipate – T.U.S.P. all'articolo 4 e all'articolo 20 comma 2;
- b. le motivazioni delle scelte adottande;

II. il contenuto della Relazione tecnica, di supporto alla Revisione annuale delle partecipazioni societarie,

ritenuto

tutto il procedimento essere ossequiente alle norme sopra richiamate sulla scorta dei documenti messi a disposizione del Revisore dei Conti,

esprime

parere favorevole alla proposta di cui all'Oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mantova, 07 dicembre 2024

Il Revisore dei Conti
Dr. Carra Pierluigi